



Dipartimento Tutela Ambientale  
 Direzione Promozione Tutela Ambientale e  
 Benessere degli Animali

Dipartimento Tutela Ambientale
11 MAG. 2018
Prot. QL 32225

**ORDINANZA DELLA SINDACA**

N. 91 del 21 MAG. 2018

**LA SINDACA**

<b>ROMA CAPITALE</b> Segretariato Generale
21 MAG 2018
N. ROX 16704

**Oggetto: Misure indifferibili ed urgenti per la tutela della Biodiversità in ambito cittadino. Attività necessarie per la difesa delle rondini (*Hirundo rustica*) rondoni (*Apus apus*), balestrucci (*Delichon urbica*) e topini (*Riparia riparia*).**

IL DIRETTORE  
 DELLA DIREZIONE PROMOZIONE TUTELA  
 AMBIENTALE E BENESSERE DEGLI ANIMALI  
 DOTT. MARCELLO MISA

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
 TUTELA AMBIENTALE  
 DOTT. SSA ROSALBA MATASSA

L'ASSESSORE  
 ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE  
 DOTT. SSA GIUSEPPINA MONTANARI

VISTO  
 IL SEGRETARIO GENERALE  
 DOTT. PIETRO PAOLO MILETI

**PREMESSO**

che, con legge n. 503 del 5 agosto 1981, l'Italia ha ratificato la Convenzione Internazionale di Berna del 19 novembre 1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, al fine di assicurare gli habitat naturali in particolare delle specie, comprese quelle migratorie, minacciate da estinzione e vulnerabilità;

che, con la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", è stata recepita la Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

che, con successiva Direttiva n. 92/43/CEE "Habitat" del 21 maggio 1992, il Consiglio delle Comunità europee ha promosso una rete ecologica europea di zone speciali relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche;

che la Regione Lazio, con la legge regionale n.17 del 02.05.1995, ha ribadito le norme per la tutela della fauna selvatica e delle specie protette nell'ambito della disciplina per la gestione programmata dell'esercizio venatorio;

che, con il decreto del Ministero dell'Ambiente 29.03.1996, è stata istituita la Riserva Naturale Statale del Litorale Romano (RNSLR) con le relative misure di salvaguardia e che parte della Riserva, ricadente all'interno del territorio di Roma, si classifica quale habitat di numerose specie animali comprese negli allegati delle già citate Direttive nn.92/43/CEE e 79/409/CEE;

che, con il D.P.R. 8 settembre 1997 n.357, come modificato dal successivo Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120 è stato adottato il Regolamento per l'attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE (Habitat) relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche";

che, nel quadro delle attribuzioni e delle competenze istituzionali disegnate nel vigente tessuto normativo, regolamentare e statutario, Roma Capitale provvede alla tutela del benessere degli animali;

che, con deliberazione del Consiglio Comunale n.275 del 24 ottobre 2005, è stato approvato il Regolamento sulla tutela degli animali;

## RILEVATO

che la tematica della biodiversità urbana ha trovato ampi riconoscimenti in ambito internazionale, quali la Dichiarazione di Erfurt del 2008 presso il Convegno *Urban Biodiversity & Design* (URBIO) e la Decisione IX/28 "Promoting engagement of cities and local authorities" assunta al 9° Meeting della Conferenza delle Parti (COP-9 CBD) a Bonn nel maggio 2008, ribadita con il piano di azione "Plan of action on subnational governments, cities and other local authorities for biodiversity" nel corso del meeting (COP-10 CBD) svoltosi a Nagoya in Giappone nei giorni 18-29 ottobre 2010 alla presenza dei Ministri dell'Ambiente del G8;

## CONSIDERATO

che le seguenti specie di avifauna: Rondine (*Hirundo rustica*), Balestruccio (*Delichon urbicum*), Rondone comune (*Apus apus*) e Topino (*Riparia riparia*) sono diffuse e protette su tutto il territorio nazionale, ai sensi della Legge n. 157/1992 che vieta l'uccisione degli individui adulti e la distruzione di nidi, uova e nidiacei;

che in alcuni contesti geografici, tra cui il territorio di Roma, sono presenti e nidificanti anche specie affini, quali la Rondine montana (*Ptyonoprogne rupestris*), la Rondine rossiccia (*Cecropis daurica*), il Rondone pallido (*Apus pallidus*) ed il Rondone maggiore (*Apus melba*), parimenti protette ;

che dai dati del Progetto MITO2000 (monitoraggio delle popolazioni di uccelli avviato nell'anno 2000 con il contributo dell'Università di Milano e del Ministero dell'Ambiente) è emerso che alcune specie indicate sono in diminuzione numerica all'interno di tutto il territorio italiano;

## ATTESO

che dette specie, essendo insettivore, contribuiscono alla riduzione di insetti, quali zanzare e mosche, assumendo, come evidenziato da diversi studi scientifici, fino a circa 6000 insetti/giorno per coppia di uccelli nella stagione riproduttiva, per complessivi 150.000 insetti catturati al termine di ogni covata;

che le zanzare e le mosche possono veicolare malattie a carico degli esseri umani e degli animali domestici, le rondini, i rondoni e le specie affini si devono considerare conseguentemente particolarmente utili ai fini della sicurezza sanitaria, considerato il contributo che forniscono alla salubrità ambientale quali "insetticidi naturali" per la difesa fitosanitaria del verde urbano, diminuendo la necessità di ricorrere ad insetticidi di sintesi;

che le rondini e i balestrucci sono uccelli fedeli ai propri nidi, tornando a occupare il medesimo sito per più anni di seguito;

che BirdLife International, network mondiale delle organizzazioni che si occupano di conservazione dell'avifauna, ha inserito Rondine (SPEC 3) e Balestruccio (SPEC 3) tra le specie considerate minacciate a livello continentale e da tutelare in via prioritaria per la conservazione (*Species of European Conservation Concern*, SPEC);

## PRESO ATTO

che l'Amministrazione di Roma Capitale desidera portare avanti una prassi consapevole, considerando l'enorme valore dell'ecosistema e della biodiversità urbana;

che, conseguentemente, per la salvaguardia di rondini, di rondoni balestrucci e di topini, si rende necessario porre in essere interventi di maggior tutela sul territorio capitolino;

## VISTI

la legge 24 novembre 1981, n. 689;

la legge 11/02/1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

la Legge 20.07.2004 n.189 recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, che ha modificato l'art. 544 ter del Codice Penale;

l'art. 50 del T.U.E.L., approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

lo Statuto di Roma Capitale;

il Regolamento Comunale sulla tutela degli animali approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 275 del 24 ottobre 2005;

la deliberazione G.C. n.222 del 09.10.2017 "Approvazione del nuovo assetto della Macrostruttura Capitolina e del Regolamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale";

## ORDINA

il divieto a chiunque di distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di Rondine, Balestruccio, Rondone comune e specie affini, in tutto il territorio capitolino per tutto il periodo di uso degli stessi e comunque fino alla data del 30 Settembre 2018 ;

## DISPONE

- l'obbligo per chiunque di rispettare i nidi delle specie sopra indicate, provvedendo alla loro tutela e protezione, anche nelle fasi iniziali di costruzione. La tutela dei nidi si deve estendere anche al periodo migratorio (autunno-inverno), in quanto le rondini e i balestrucci, tornando a nidificare, possono utilizzare gli stessi nidi per più anni di seguito.
- di poter derogare al divieto di cui sopra solo in caso di realizzazione di interventi edilizi. In questi casi, è necessario predisporre una relazione, da presentare al Dipartimento Tutela Ambientale, nella quale devono essere indicate le modalità di salvaguardia dei nidi ovvero, nei casi in cui non sia possibile prevederle, di installazione di nidi artificiali idonei;
- di prevedere che nel rifacimento dei tetti siano mantenute aperte le cavità delle tegole poste in prima fila;
- di utilizzare intonaco rugoso per agevolare la costruzione dei nidi di rondini e balestrucci sotto ai cornicioni degli edifici, e che i medesimi sottotetti vengano mantenuti con un angolo retto di 90°;
- di installare, in presenza di insediamenti di rondini, balestrucci, rondoni e topini, le strisce ed i nastri incollanti per la cattura degli insetti circondandoli con rete metallica affinché gli uccelli non restino incollati;
- di effettuare la verniciatura con calce mediante spruzzo per la disinfestazione delle stalle prima del periodo riproduttivo (1 ottobre – 20 febbraio di ogni anno);
- di tutelare i nidi, anche mantenendo la distanza minima di mt.2 sia sotto che accanto al nido occupato, senza allocarci e/o depositarci materiali e/o macchinari che potrebbero costituire rifugio per eventuali predatori naturali.

In caso di violazione delle presenti disposizioni, il soggetto responsabile dovrà provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi, con la realizzazione di nidi artificiali;

**DISPONE , altresì**

- che l'Amministrazione Capitolina, per mezzo del Dipartimento Tutela Ambientale, avvii idonee campagne di sensibilizzazione e di informazione sul tema delle rondini e della biodiversità urbana, rivolte alla cittadinanza ed alle scuole, anche mediante il coinvolgimento delle Associazioni ambientaliste;
- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e che sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio *on line* di Roma Capitale e ne sia data la più ampia pubblicità alla cittadinanza e alle associazioni di categoria direttamente interessate anche attraverso il sito internet di **ROMA CAPITALE**;
- che la Polizia Locale e gli altri organi deputati al controllo, secondo la legislazione vigente, siano incaricati di vigilare sulla corretta osservanza della presente ordinanza

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 recante il "Codice del Processo Amministrativo".

LA SINDACA  
VIRGINIA RAGGI



